



# Comune di Corato

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
*Settore I - Affari Generali*

<b>OGGETTO:</b>	<b>ART.11 L. 214 DEL 30.12.2023- ADEGUAMENTO TERMINE DI EFFICACIA DELLE CONCESSIONI IN ESSERE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</b>
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>418</b>	<b>23/04/2024</b>
<i>Proposta Numero 489</i>	

## IL DIRIGENTE

**Visto** l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce ai Dirigenti l'esclusiva competenza in ordine alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e agli sviluppi organizzativi dell'Ente;

**Dato atto** che

- con Decreto Sindacale n. 21 del 15/07/2022 si dispone l'incarico di dirigenza del I Settore "Affari Generali – Sportello Unico per le Attività Produttive – Cultura e Partecipazione Attiva" all'Avv. Giuseppe Sciscioli;

**Richiamate:**

- la Deliberazione di C.C. n. n.78 del 30/10/2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di G.C. n. 227 del 14/09/2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025;
- la Deliberazione di C.C. n. 11 del 05/03/2024 con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento del D.U.P. 2024-2026;
- la Deliberazione di C.C. n. 12 del 05/03/2024 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

**Visto** il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 24 ottobre 2016;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

**Dato atto** che con la sottoscrizione dell'adozione del presente atto il Dirigente ha adempiuto al dispositivo dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**Dato atto**, inoltre, che è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Visti:

- la deliberazione di G. C. n. 136 del 09/12/2016 avente ad oggetto "DIRETTIVA BOLKESTEIN PER FIERE E MERCATI-DOCUMENTO UNITARIO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA DI PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE-PRESA D'ATTO DELLA RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE EISTENTE NEL COMUNE DI CORATO E ATTO DI INDIRIZZO PER GLI UFFICI" con la quale si é preso atto delle disposizioni in materia delegando il Servizio S.U.A.P. alla predisposizione degli atti relativi al mercato settimanale del sabato;
- la D.G.R. N.714 DEL 16/05/2017 avente ad oggetto: "Esiti tavolo tecnico ministeriale di confronto per problematiche relative al settore del commercio su aree pubbliche: Prime indicazioni ai Comuni" che prorogava i termini per la presentazione delle domande da inserire nei bandi comunali al 31/12/2018;
- l'art.1 comma 1180 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che recitava:" Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 é prorogato fino a tale data";

- l'art.181 c.4-bis del D.L. 34/2020 secondo cui *“Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di [Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013](#), nel rispetto del [comma 4-bis dell' articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#), sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività”*;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/11/2020 sono state approvate le linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubblica in scadenza al 31/12/2020;
- la deliberazione di Giunta Regionale n.1969 del 07/12/2020 con la quale sono state approvate le modalità regionali di espletamento delle procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 emanate ai sensi dell'art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020, sentite Anci Puglia e le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale”;
- il provvedimento prot. N. 52260 del 29/12/2020 con il quale questo Comune, in osservanza dell'art.181 c.4-bis del D.L. 34/2020, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/11/2020 e della deliberazione di Giunta Regionale n.1969 del 07/12/2020, ha formalizzato l'avvio del procedimento amministrativo per il rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche al mercato settimanale del sabato in scadenza al 31/12/2020, per la durata di dodici anni, rivolto esclusivamente nei confronti dei titolari delle prescritte autorizzazioni/Scia per lo svolgimento dell'attività;
  - l'articolo 26/bis del Decreto Legge n.41/2021 convertito in Legge n. 69 /2021 secondo cui: *"Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'art.103, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista"*;
  - l'art. 1 del Decreto Legge n.105 del 23/07/2021 convertito in Legge n. 126/2021, che stabiliva la proroga dello stato emergenziale al 31/12/2021;
  - l'art. 56 bis del D.L.73/21 (introdotto dalla L. 23.07.2021, n. 106 in sede di conversione del decreto), con cui i termini per la conclusione delle procedure per l'assegnazione dei posteggi venivano prorogati fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria (30 giugno 2022);

Dato atto che questo Suap ha avviato presso i competenti Enti/uffici le prescritte verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali, professionali e di iscrizione alla Camera di Commercio in capo ai titolari delle prescritte autorizzazioni/Scia per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, aventi titolo al rinnovo dei titoli autorizzativi; Preso atto delle sentenze nn.17 e 18 del 09/11/2021 con le quali l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha sancito il principio della doverosa disapplicazione, oltre che da parte del plesso giudiziario, anche dall'organo amministrativo della norma nazionale in contrasto con quella euro-unitaria (art. 12 Direttiva “servizi”n.123/2006) in materia di tutela della concorrenza e concorsualità nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività economiche da parte di privati, in ragione della scarsità delle risorse naturali su cui le stesse intendono svilupparsi;

Preso atto, altresì, delle sentenze n.1223/2022 del Tar Lombardia, n. 539- n.801- n.1411 del 2022 del Tar Lazio ed ancora n.865 del 2021 del Tar Sardegna, con le quali la giurisprudenza amministrativa di merito si è successivamente conformata al principio su richiamato, fissato dalle sentenze nn.17 e 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, dando atto che le concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche hanno efficacia fino al 31/12/2023, nelle more dell'approvazione da parte del Parlamento di una nuova disciplina legislativa che fissi fra l'altro, criteri di selezione per l'assegnazione- tramite procedure di evidenza pubblica dei titoli autorizzativi per lo svolgimento di tale tipologia di attività commerciale coerenti con la normativa euro-unitaria e secondo i principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità;

Dato atto che, per effetto della intervenuta giurisprudenza amministrativa nei termini di cui sopra, giusta determinazione dirigenziale n. 1194 del 05/07/2022, questo Comune ha disposto la proroga delle concessioni di posteggi su area pubblica al mercato settimanale sino al 31/12/2023, fatta salva normativa sopravvenuta;

Visto la sopravvenuta normativa in materia, id est l'art.11 L. 214 del 30/12/2023 secondo cui:

*“ 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

*2. Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:*

*a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;*

*b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;*

*c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.*

*3. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima ricognizione e' effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

*4. Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.*

*5. I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa*

*l'eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salva rinuncia dell'avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.*

*6. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista.*

*7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:*

*a) la lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 7 e il comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;*

*b) il comma 1181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;*

*c) l'articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;*

Dato atto che:

- con la prefata determinazione dirigenziale n. 1194 del 05/07/2022, questo Comune ha disposto la proroga delle concessioni di posteggio al mercato settimanale sino al 31/12/2023 e, per l'effetto del suddetto atto adottato, ha concluso la procedura di assegnazione delle concessioni in essere a quella data in osservanza di quanto previsto dall'art.181 c.4 bis D.L. 76/2020, ancorchè disapplicando il termine in essa indicato ed in conformità invece alla giurisprudenza amministrativa successiva alle sentenze nn.17 e 18 del 09/11/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato come sopra descritto, fatta salva normativa sopravvenuta;
- con l'art.11 L. 214/2023 è maturata la condizione risolutiva fissata dalla determinazione dirigenziale adottata da questo Comune n. 1194 del 05/07/2022, rappresentata dalla normativa sopravvenuta;
- per identità di ratio con la previsione dell'art.11 c.4 della prefata legge 214/23 e conformemente al criterio di interpretazione logica e teleologica della novella legislativa, il termine del 31/12/2023 di efficacia delle concessioni rilasciate deve essere adeguato a quello previsto per i rinnovi dall'art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020, come convertito dalla L. 77/2020) e cioè il 31/12/2032;
- è stata effettuata la verifica, in capo a ciascun attuale titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica del mercato settimanale presso questo Comune della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva;

Ritenuto opportuno, per l'effetto, adottare apposita determinazione dirigenziale di integrazione del termine di efficacia al 31/12/2032 della durata (precedentemente disposta al 31.12.2023 con formale determinazione di cui innanzi) delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica presso il mercato settimanale in favore degli aventi titolo, così come sopra descritti;

Visto l'art.11 L. 214 del 30/12/2023;

Tutto quanto sopra premesso,

## **DETERMINA**

- 1) **DISPORRE l'efficacia** al 31/12/2032, per le motivazioni esposte in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e ad

- integrazione della D.D. n.. 1194 del 05/07/2022, della durata delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica presso il mercato settimanale previsto in questo Comune in favore degli aventi titolo di cui all'allegato elenco;
- 2) **DARE ATTO**, per l'effetto, che si procederà con successivi e distinti atti a rilasciare in favore dei suddetti operatori aventi titolo le prescritte rispettive autorizzazioni ex art.28 c.1 lett. A) del D.Lgs. 114/98 per lo svolgimento dell'attività;
  - 3) **STABILIRE** che, nelle more del rilascio delle concessioni così integrate, gli operatori economici aventi titolo possono comunque occupare i posteggi oggetto di rinnovo ai sensi della procedura citata in premessa;
  - 4) **PRECISARE** che, per la durata dei rinnovi disposti con il presente atto, resta comunque salvo ogni diverso termine stabilito da future disposizioni normative attuative della Direttiva 123/CE/2006;
  - 5) **COMUNICARE** ai diretti interessati il presente provvedimento attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale di questo Comune e all'Albo Pretorio online, considerandosi in tal senso assolti gli obblighi di informativa di cui all'art. 8 della Legge 241 del 1990 nei confronti di tutti i soggetti interessati e nei confronti dei potenziali controinteressati, in considerazione del fatto che il numero dei destinatari renderebbe eccessivamente gravosa la comunicazione personale;
  - 6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comportando profili di carattere finanziario, non necessita del visto di regolarità contabile e, pertanto, è dichiarato immediatamente eseguibile;
  - 7) **DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 è il sottoscritto Avv. Giuseppe Sciscioli, nella qualità di Dirigente del Settore I - Servizio SUAP del Comune di Corato;
  - 8) **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del presente atto, oppure in via alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online del presente atto, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
  - 9) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale per un periodo di 15 gg consecutivi, sul sito internet istituzionale del Comune di Corato nonché nella sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti Dirigenti del sito istituzionale, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

II DIRIGENTE SUAP  
Avv. Giuseppe Sciscioli

Il Dirigente

Giuseppe Sciscioli / INFOCERT SPA

*Documento amministrativo informatico sottoscritto con  
firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.82  
07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".  
Copia stampabile contrassegnata elettronicamente a  
fondo pagina mediante timbro digitale conforme  
all'art.23 comma 2-bis dello stesso codice*